



COMUNE DI LAZISE

Provincia di Verona

COPIA

n. 39 Registro deliberazioni
del 29-06-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20:30** in Lazise nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| SEBASTIANO LUCA | Presente |
| Bergamini Damiano | Presente |
| ZANETTI BARBARA | Presente |
| Ziviello Fulvio | Presente |
| MODENA SILVIA Consigliere | Presente |
| GIUBELLI DONATELLA | Presente |
| Marai Bendazzoli Andrea | Assente |
| ROSSI ANNA | Presente |
| BERTOLDI Claudio | Presente |
| BUIO ELENA | Presente |
| GATTO MARIA VITTORIA | Presente |
| Costa Filippo | Presente |
| PACHERA GIUSEPPE | Assente |

Partecipa all'adunanza con funzioni di SEGRETARIO COMUNALE il Dott. Spagnuolo Massimiliano.

Constatato il numero degli intervenuti, il Signor SEBASTIANO LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Allegato "1" al verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale del 29-06-2021 n. 39

Il Segretario Comunale
(Spagnuolo Massimiliano)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021.

La voce nr. 10 e n. 11 vengono discusse insieme e votate separatamente.

VOCE NR. 11

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021

SINDACO: "DELIBERA DI CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD N. DEL 09/06/2021. PRESA D'ATTO PEF RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 e APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021. Espone l'argomento il Vicesindaco".

VICESINDACO COSTA FILIPPO: "Se mi è permesso, parlerei sia della delibera n. 10 che della delibera n. 11 visto che sono strettamente collegate dopo facciamo le due votazioni, in modo di poter fare la discussione su entrambe. Con la delibera 10 viene preso atto dell'approvazione del PEF, del Piano Economico Finanziario relativo alla gestione dei rifiuti. Già dall'anno scorso con questo metodo nuovo previsto da ARERA, dello (...) e abbiamo l'obbligo di non poter più approvare come Ente comunale il PEF, bensì lo approva l'Ente gestore del servizio dei rifiuti, che è il Consiglio di Bacino Verona Nord. Approva tutti i Piani economici finanziari dei 58 Comuni che rappresenta, che fanno parte del Consiglio con il metodo di ARERA, l'abbiamo sperimentato l'anno scorso, è un metodo che personalmente non condivido perché, come sappiamo, va indietro di 2 anni rispetto all'anno corrente e si basa su quelli che sono stati effettivamente i costi sostenuti nei 2 anni precedenti rispetto all'anno in corso. Con la delibera 10, prendendo atto del PEF del 2021 per il Comune di Lazise, l'importo totale della gestione dei rifiuti è pari a 2.147.000 euro, di cui 901.000 euro sono i costi fisse e 1.846.000 euro sono, invece, i costi variabili totali. Rispetto all'anno scorso c'è stata una riduzione di circa 50/60.000 euro, l'anno scorso il Piano aveva un valore totale di 2.205.000 euro circa, da un lato per le varie risultanze delle fatture dei 2 anni precedenti, dall'altro perché come Comune abbiamo chiesto che lo sconto, o meglio la riduzione sul Piano finanziario che abbiamo riscontrato l'anno scorso di circa 30.000 euro, avrebbe dovuto essere spalmata nei 3 anni successivi, abbiamo chiesto di inserirla direttamente e interamente nell'anno 2021. È chiaramente una cifra irrisoria rispetto all'entità totale del Piano, però abbiamo deciso di applicarla come riduzione già all'interno del Piano 2021, per un costo totale di 2.147.148 euro. Mi ricollego già alla delibera seguente, che è l'approvazione delle tariffe perché, come sappiamo, questa cifra che si suddivide nei costi fissi e nella parte variabile, invece, della tariffa, deve essere poi suddivisa tra quelle che sono le utenze domestiche e le utenze non domestiche, tutte le attività che si trovano sul nostro territorio. Viene fatta la stessa suddivisione che era stata fatta negli anni precedenti, senza nessuna variazione, con una precisazione però, qui andiamo a prevedere quelle agevolazioni e quella scontistica su quella che è la parte variabile, andiamo a incidere su una quota rilevante dell'intero Piano tariffario, in modo particolare per quelle utenze non domestiche, per tutte quelle attività che sono state, causa Covid e in senso ai vari Decreti, che sono state costrette a chiudere o ad avere un'attività fortemente ridotta dei loro servizi. Applichiamo un 75% di sconto, di agevolazione è la denominazione tecnica, sulla parte variabile per 450.000 euro circa, poco meno, 449.500, mentre per le utenze non domestiche che sono state chiuse o costrette a lavorare diversamente rispetto alla situazione pandemica. Per le utenze non domestiche invece che hanno potuto tenere aperto e lavorare, abbiamo però riconosciuto un'agevolazione del 15%, sempre sulla quota variabile, sulla parte variabile con un intervento di 16.656 euro. Per quanto riguarda, poi, le utenze domestiche, tutte quelle che sono invece le famiglie e i vari soggetti fisici, le famiglie che hanno una casa, un'abitazione e anche la seconda casa, anche qui c'è un ulteriore 15% di sconto sulla parte variabile, pari a 80.527 euro in riduzione. L'importo totale delle agevolazioni che vengono applicate alle utenze non domestiche e anche, seppur in minor parte, alle utenze domestiche, riguardano un importo totale di circa 550.000 euro, l'avevo già anticipato prima, sono più correttamente 548.000 euro che vengono ripartiti secondo questa distinzione:

- Poco meno di 50.000 euro andiamo a prelevarli dalla quota di avanzo disponibile, i famosi circa 5 milioni;
- I restanti 500.000 euro circa vengono, in buona parte, per circa 300.000 euro, prelevati da quello che è l'avanzo vincolato, cioè quello che, ho già spiegato prima, in sede di rendiconto abbiamo in via prudenziale e perché lo Stato l'ha poi precisato, vincolato e possiamo, in questo caso, utilizzarlo per queste riduzioni, per queste agevolazioni alle nostre attività.

Quello che rimane, sono circa 187/190.000 euro per raggiungere i 500.000 totali per le utenze... per quello che viene prelevato dai vincoli di bilancio, si riferiscono a quanto è stato comunicato all'ufficio ragioneria, che riceveremo come

Comune di Lazise con il Decreto sostegni bis del 2021 ai fini dell'utilizzo per riduzioni e agevolazioni sulla tassa dei rifiuti. Ritorno al discorso iniziale che avevo fatto, credo che dare una risposta di questo tipo, di questo tenore, pari a 550.000 euro circa di agevolazioni su, comunque, un Piano che ne vale 2.150.000, credo che sia un intervento importante per le nostre attività. Abbiamo fatto fare delle simulazioni, così posso anche darvele, dall'ufficio, di esempi che riguardano sia le utenze non domestiche che sono state costrette a chiudere, sia le utenze non domestiche che, invece, hanno mantenuto l'apertura ma oggettivamente sappiamo che hanno lavorato meno; un ristorante che paga circa 3.200 euro, chiaramente in riferimento alla metratura calpestable secondo la disciplina della TARI, con l'agevolazione del 75% della parte variabile andrà a pagare circa 1.600 euro, che è circa il 50% in meno rispetto al totale. Più o meno lo stesso si può dire di un albergo con ristorazione, per esempio, che su 4.300 euro circa, sempre con l'agevolazione del 75% andrà a pagare 2.000 e rotti euro. Con riferimento, invece, a un'utenza non domestica che ha però tenuto aperto, ha potuto mantenere aperto la propria attività, seppur con una riduzione considerevole di lavoro, il 15% di agevolazione della quota variabile sul negozio aperto incide da 430 euro circa, che dovrà pagare, a 370 euro circa. Mentre una carrozzeria, un'officina, per esempio, che anche questa è rimasta aperta ma c'erano chiaramente meno macchine che giravano perché dovevano tutti rimanere in casa, da 850 euro arriva a pagare circa 750 euro, c'è 100 euro in meno. Un esempio in più delle utenze domestiche a cui, anche qui, abbiamo voluto applicare una riduzione, utenze domestiche scusate, abbiamo voluto applicare anche qui una riduzione della parte variabile del 15%, utenza domestica di 4 componenti da circa 190 euro, con l'agevolazione andrà a pagare 170 euro circa. Sono 20 euro, però questa è indistinta su tutte le famiglie e tutti i soggetti con utenze domestiche del Comune di Lazise".

CONSIGLIERE BERGAMINI DAMIANO: "Posso interromperti?".

VICESINDACO COSTA FILIPPO: "Sì".

CONSIGLIERE BERGAMINI DAMIANO: "Hai fatto l'esempio delle utenze domestiche, che passerebbe da 190 a 170".

VICESINDACO COSTA FILIPPO: "4 componenti, da circa 190 euro a 170 euro.

È chiaro che io dico 4 componenti, ma poi deve essere calcolata anche con riferimento alla metratura della casa, se è più piccola paga meno, se è più grande paga di più.
Ho finito".

SINDACO: "Prego, Consigliere Giubelli".

CONSIGLIERE GIUBELLI DONATELLA: "In merito alla delibera n. 10, sulla presa d'atto del PEF, ancora una volta questo nuovo metodo tariffario di ARERA non ci trova d'accordo, in quanto fa un calcolo riferito a due anni fa ancora dei rifiuti smaltiti in anni totalmente diversi di economia rispetto a quelli attuali e anche il PEF assume una cifra molto importante, ne abbiamo già discusso diverse volte in altri Consigli comunali anche l'anno scorso e anche la riduzione che è stata apportata è abbastanza insignificante. In merito a questa delibera, infatti ci trova... per questo motivo il nostro voto sarà contrario. Questo nuovo metodo tariffario è entrato in vigore con l'anno 2020, è stato sfortunato in quanto l'anno 2020 ha visto la pandemia w ha visto anche dei lockdown molto severi, in quanto le attività erano ferme. Tant'è che il 23 luglio dell'anno scorso, quando è stato approvato il Piano tariffario, in sede di Consiglio comunale era stata ottemperata una riduzione del 30% della componente variabile della TARI, per alcune categorie, e dall'avanzo di amministrazione 2019 il Comune aveva utilizzato 175.000 euro per questa scontistica del 30% annuo ad alcune categorie. Ora ci troviamo, nel 2021, di fronte a un tariffario molto importante a deliberare, nella delibera n. 11, queste agevolazioni di importi molto importanti. Ci trova da una parte d'accordo, perché più di una volta abbiamo richiesto questo intervento di un abbassamento di imposte locali come la TARI, la TARI è un'imposta molto pesante, l'abbiamo richiesta sia perché l'anno scorso sono state pagate dalla maggior parte delle attività non solo il 100%, ma anche di più di quello che è stato smaltito, perché il PEF faceva riferimento ai 2 anni precedenti. Dunque, l'anno scorso gran parte delle attività hanno pagato una TARI molto pesante, anche delle quote dei rifiuti che non hanno smaltito, anche lì vedremo il prossimo anno se effettivamente pagheranno 50% in meno rispetto a questo tariffario, in quanto per logica il 2022 dovrà fare riferimento al 2020, teoricamente. Vediamo se sarà così. Comunque, rimane il fatto che nel 2020 gran parte delle imprese, gran parte dei ristoranti, forse gli alberghi hanno goduto l'agevolazione, hanno pagato il 100%. Dunque, anche questa somma in più che è stata pagata, voglio dire, dove sono andati a finire questi soldi? Non sono stati smaltiti la quantità di rifiuti che sono stati calcolati, anche qui c'è un qualcosa che non... ci sono delle somme che ballano. Comunque, l'anno scorso il Comune ha investito, ha utilizzato 175.000 euro di avanzo di bilancio del 2019, quest'anno utilizza dall'avanzo di bilancio 2020 46.000 euro. In quanto 187.000 euro, come ha detto lei, vengono dal credito sostegni bis, e circa 50.000 euro dall'avanzo vincolato del fondo dei Comuni e 263.000 euro dell'avanzo vincolato TARI 2020, per un totale di 547.000 euro che rappresenta, mi sembra, circa il 25% del PEF".

SINDACO: "Sono stati 500, non 50".

CONSIGLIERE GIUBELLI DONATELLA: “Di avanzo di bilancio del Comune l’anno scorso sono stati impiegati 175.000 euro, quest’anno 46.000 euro perché gli altri derivano...”.

VICESINDACO COSTA FILIPPO: “É quello disponibile”.

CONSIGLIERE GIUBELLI DONATELLA: “Disponibile? Derivano dal Decreto sostegni bis, dal fondo dei Comuni vincolato e dall’avanzo vincolato TARI 2020. Sono soldi che lo Stato ha dato al Comune proprio per intervenire anche su questa cifra”.

SINDACO: “Forse noi siamo tra quelli che applicano la maggior scontistica sulla tassa rifiuti, perché noi mettiamo soldi nostri, che in teoria la Legge, se quest’anno ce lo consente, l’anno scorso ce l’ha consentito, sennò con modalità ordinarie non è consentito, se noi siamo quelli che scomputano di più per me è un merito questo, che li prendiamo da una parte o dall’altra per me è una nota di merito, se noi scontiamo 500.000 euro su un totale di 2.200.000, perché penso che sia questo più o meno”.

CONSIGLIERE GIUBELLI DONATELLA: “Ma sicuramente la strada intrapresa, anche da parte nostra, è quella giusta e corretta, le cifre sono importanti, il 25% del PEF sono 550.000 euro, sono cifre importanti. Però che derivano gran parte, l’80% circa, da dei fondi che lo Stato ha dato ai Comuni anche per intervenire su queste cose qui. Comunque, presi da una parte o presi dall’altra, ci sono”.

SINDACO: “Ma (...) ci avrà dato dei fondi perché penso che avremmo avuto delle perdite, immagino, non per premiare la nostra bravura, però, insomma”.

CONSIGLIERE GIUBELLI DONATELLA: “Delle perdite che dopo devono essere anche spostate, in questo caso, sulle attività economiche o sulle famiglie”.

VICESINDACO COSTA FILIPPO: “Parto dal fondo, sono cambiate le regole. Nel senso che a luglio dell’anno scorso il tema principale era: applichiamo degli sconti, delle riduzioni, delle agevolazioni sulla tassa dei rifiuti. La tassa dei rifiuti è sicuramente la tassa più rognosa per tutti, cioè dalle famiglie, ai non residenti che magari hanno una seconda casa, dalle attività e che magari non utilizzano l’abitazione per tutto l’anno ma solo per determinati periodi, per le attività, perché comunque pagano tanto. Certo, in teoria producono anche dei rifiuti di più di una famiglia e in linea teorica può essere corretto. Quand’è che salta in banco? Quando ci sono le situazioni straordinarie come la pandemia. Il problema è sempre stato questo, dal punto di vista della differenza tra il 2021 e il 2020, è che nel 2020 lo Stato ha dato a mano, nei vari mesi, dei contributi non dicendo che sono per la TARI, dicendo che sono per le funzioni fondamentali, per esempio, e li avevamo, adesso non mi ricordo la cifra esatta, però c’era 1.500.000 euro circa, 1.800.000 euro ricevuti dallo Stato con la dicitura: funzioni fondamentali. La domanda che ci si pone è: cosa sono le funzioni fondamentali? Come posso usarli questi soldi? Li posso usare per dare alle famiglie con un bando, con i contributi extra, li posso usare per scontare delle tasse, piuttosto che delle imposte al cittadino e alle attività? E se posso usarli per fare delle agevolazioni e degli sconti, lo posso fare su tutti o solo su alcuni? La TARI è quella più rognosa, perché? Perché dovrebbe rispondere al principio chi inquina paga. Non abbiamo, ma non Lazise, tutta Italia non ha...”.

SINDACO: “(Fuori microfono)”.

VICESINDACO COSTA FILIPPO: “Scusa, quanto produci... paghi quanto produci come rifiuto. Tutta Italia non ha un metodo che va puntualmente a misurare quello che viene prodotto e viene fatto in maniera presuntiva. Ci sono dei criteri, ci sono dei collegamenti di riferimento come, per esempio, rispetto alla metratura dell’attività o rispetto al numero dei componenti della famiglia, però di sicuro non è puntuale quello che dovrebbe invece essere per far sì che produci 100 di rifiuti, paghi per i tuoi 100 di rifiuti e basta, sempre sulla base di un anno. La previsione di ARERA, che non è una società del Comune di Lazise, fa riferimento al Ministero dell’ambiente, eccetera, eccetera. Se, purtroppo, dice che devi fare riferimento ai 2 anni precedenti alle fatture che hai prodotto e ai servizi che hai erogato e alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti prodotti, non è una scelta del Comune di Lazise, di Bardolino, di (...), di Verona, di Bologna, di Milano, eccetera, eccetera, purtroppo è un’imposizione di Legge, fai fatica ad intervenire su quello. La mia domanda, ma solo per capire, voi giustamente siete contrari alla delibera n. 10 sulla presa d’atto del PEF e immagino che voterete contro, però la domanda che vi faccio: se foste stati voi al nostro posto l’avreste approvata la delibera del pe... no, un attimo, finisco e dopo... perché ho visto che aveva acceso il microfono e allora pensavo (voci sovrapposte). Questa è una domanda che mi pongo, perché è una previsione di Legge, non so quanto o come si può eludere o non rispettare. Detto ciò, il secondo passaggio va sulle agevolazioni che abbiamo previsto. Il fatto che lei dice: “Il Comune ci ha messo 46.000 euro dall’avanzo disponibile”, abbiamo aggiunto questa cifra perché sulla base della certificazione che tutti i Comuni hanno dovuto mandare entro maggio/giugno, lo Stato ha detto: “Bene, questo che è il più adatto come funzioni fondamentali, puoi usare una quota parte per la TARI, e c’è scritto fondo TARI 2020, ma non si sapeva a luglio 2020 o a settembre 2020, si è saputo con questa fantomatica certificazione che le ragionerie hanno dovuto fare. E la richiesta che abbiamo fatto all’ufficio è stata, tutto ciò che lo Stato ha dato come TARI da utilizzare per la TARI,

inserirlo come agevolazione in buona parte per le utenze non domestiche che hanno avuto un'effettiva riduzione o, comunque, sono state chiuse eccetera, eccetera, l'abbiamo spiegato prima, a causa del Covid. C'è da aggiungere un'altra cosa, che è molto sottile il confine qua, perché proprio per il principio della TARI bisogna stare attenti a non rischiare di fare una riduzione eccessiva, per cui poi la Corte dei conti ti dice: "È vero che ha avuto meno attività, ha prodotto meno rifiuti, ma perché tu gli hai dato più sconto, per esempio, di quello che avremmo potuto limitare, rispetto all'attività minore che ha avuto? Questi sono rischi che comunque, come Amministratori, dobbiamo tenere in considerazione quando parliamo di queste cose, perché comunque non sono bruscoline, ma sono cifre importanti. Detto ciò, vi lascio rispondere alla domanda che ho fatto prima, però credo che una risposta alle nostre attività in questo modo sia stata data, il fatto che siano stati usati fondi dell'avanzo vincolato non significa che non siano fondi del Comune di Lazise, significa che sono fondi del Comune di Lazise che alla fine del bilancio 2020 è stato scelto di destinarli e di vincolarli proprio per questa tipologia di situazioni, con il limite che ti dà lo Stato. Questo viene sostenuto dal fatto che comunque, seppur con 50.000 euro, però abbiamo voluto, per arrivare al 75% di sconto per le utenze non domestiche, abbiamo aggiunto altri 50.000 euro dall'avanzo disponibile".

SINDACO: "Bene se ci sono degli interventi prego".

CONSIGLIERE BERGAMINI DAMIANO: "Grazie. Colgo al balzo l'occasione di poter rispondere alla domanda che ha posto nei confronti del gruppo di opposizione il Vicesindaco Costa. Preso atto che discutiamo la delibera 10 e 11 contestualmente, visto che fin dall'inizio l'argomento è stato dibattuto insieme. Anche io ho deciso di partire dal fondo, dalla 11 e dico che riguardo la tariffazione credo che la direzione intrapresa dall'Amministrazione sia corretta, vada nella direzione giusta, con quasi il 25% di sconto sulla bolletta credo sia corretto. Ovviamente, non abbiamo potuto partecipare alle operazioni per la decisione di questa tassazione, tuttavia credo che... posso dire: "Potevate fare il 30, potevate fare il 10", io non so cosa avrei potuto fare in questo caso perché mi manca (...) per poter procedere con l'operazione. Tornando, però, alla delibera n. 10 quando lei ci ha chiesto in maniera un po' provocatoria cosa avreste fatto voi al nostro posto riguardo la presa d'atto, riguardo al Piano finanziario dico questo: io è più di un anno che mi sto rodendo perché non capisco una cosa, l'ha già posto in maniera molto chiara la collega Giubelli la questione, mi ripropongo di porla in maniera ancora più chiara e cioè questo. È vero che la normativa prevede che bisogna prendere il Piano finanziario di 2 anni precedenti, tuttavia, questa tassa è un servizio che viene ripagato dai nostri cittadini, dalle nostre famiglie e dalle nostre attività produttive. In conseguenza della pandemia, dove ci sono state delle chiusure, il PEF, il Piano Economico Finanziario della tassa, rifiuti approvato peraltro a dicembre 2019, non teneva in considerazione che alcune attività dovevano rimanere chiuse mesi e mesi, anzi, prevedeva che proprio per l'effetto che rimaneva aperto, dovevano produrre un sacco di rifiuti che dovevano essere dapprima raccolti e poi smaltiti, chiaro? Le bollette più o meno sono state pagate tutte, adesso diamo per scontato questo, il fatto che ci sia stato un risparmio sia nella raccolta, ma soprattutto nel conferimento dei rifiuti per il loro smaltimento, ha prodotto un qualcosa, un certo guadagno a chi ha incassato e immagino al Consorzio". Ecco che abbiamo già ribattuto in Consiglio comunale, circa un anno fa, quando abbiamo detto la maggioranza, se fosse una maggioranza forte dovrebbe andare a battere i pugni sul tavolo del Consorzio avere una scontistica e voi avete detto: "Sì, l'abbiamo fatto, abbiamo portato a casa pochi risultati", tant'è che avete portato a casa uno sconto del 30.000 euro che vengono scontati quest'anno sul Piano economico finanziario 2021. Dico è lì che ci si doveva battere per avere una scontistica, dove sono finiti quei soldi lì? Chi è che li ha in tasca? Quell'azienda lì, il Consorzio, non so chi sia, ha fatto un guadagno, un guadagno indebito. Ecco il nostro atteggiamento a ruoli invertiti, e di questo ringrazio ancora per la domanda, grazie".

SINDACO: "Io dico che la Legge, l'avete detto anche voi, è uscita nel momento meno opportuno, ma io non so che tipo di potere noi abbiamo, chiedo anche l'intervento, noi dobbiamo adeguarci per forza a questa, perché imposta, nel senso i Comuni, tutti i Comuni della Provincia devono approvarlo entro la fine di giugno, per cui noi davanti all'impossibilità di poter calcolare e dare delle stime, noi dobbiamo adeguarci a quello che ci obbliga la Legge. Lo so anche io, è talmente palese che non è un modo corretto di operare, perché noi siamo stati, e qua rivendico anche il comportamento del... il nostro comportamento e anche degli uffici, abbiamo, diversamente, io non so cosa hanno fatto gli altri, anzi, (...) di fare interventi dagli altri Comuni, abbiamo limitato tutta una serie di servizi che, secondo me, dovevano andare a abbassare del 10 e del 20% l'erogazione, il pagamento dei servizi, però così non è stato, non siamo noi che applichiamo le tariffe, le Leggi, eccetera, eccetera. Noi siamo stati precisi, puntuali nel dire: "Togliamo i passaggi in settimana, togliamo il passaggio del mercato, chiudiamo le isole ecologiche ad orari molto più ristretti", abbiamo preso tutta una serie di iniziative su base nostra, però, sinceramente, posso essere d'accordo, non hanno comportato un risparmio e la sua domanda, dove sono andati a finire i soldi per la mancata erogazione, noi purtroppo non sappiamo, non ci sembra giusto, non possiamo rispondere".

VICESINDACO COSTA FILIPPO: "Solo per precisare che io condivido la vostra posizione e penso che il Consiglio e SERIT, la società che gestisce materialmente i servizi, andremo noi a vedere con loro l'anno prossimo, quando in linea teorica dovremmo fare riferimento alle fatture dei 2 anni precedenti, del 2020 e visto che noi abbiamo sospeso dei servizi, in maniera anche puntuale, visto che c'è stata una minor produzione di rifiuti e c'è stato un giro in meno piuttosto che dei chili in meno da dover portare nelle varie discariche o fuori provincia, questo dovremmo vederlo l'anno prossimo. Viceversa, chiederemo riscontri specifici al Consorzio, al Consiglio di Bacino e alla SERIT".

CONSIGLIERE GIUBELLI DONATELLA: “Penso che sia anche corretto da parte nostra spostare questo argomento in Consiglio comunale e discuterlo. Certo, non è facile e si capisce andare là e parlare, discutere di queste cose, però è anche giusto, visto che si parla anche di cifre molto importanti, portarlo in discussione in Consiglio comunale questo argomento, perché è molto importante”.

SINDACO: “Ma siamo passati in Consiglio comunale, sempre e comunque perché questa delibera deve essere approvata tutti gli anni e verrà approvata anche l’anno prossimo”.

CONSIGLIERE GIUBELLI DONATELLA: “Il problema di questa tariffa di ARERA in questi anni di pandemia (...) rimarcare tutte le volte che viene portato l’argomento TARI in Consiglio comunale, è già diverse volete che si porta questo problema, ecco. Ci sembra giusto tutte le volte rimarcarlo, per portarlo all’attenzione”.

SINDACO: “È una posizione condivisa, noi stessi, per primi, ci siamo chiesti quanto fosse ingiusta una roba del genere, però penso che sia una Legge dello Stato a cui noi non possiamo opporci. Se non ci sono altre richieste di interventi... prego”.

ASSESSORE ZIVIELLO FULVIO: “Grazie. Volevo solo fare notare una cosa, che praticamente passa sottotono, comunque è assodata, l’ho data ormai per certo, ma Lazise penso che sia l’unica a non applicare l’addizionale IRPEF, e non è da poco”.

SINDACO: “Siamo rimasti in 2 Comuni...”.

CONSIGLIERE BERGAMINI DAMIANO: “Se posso aggiungere, non è mai stata applicata l’addizionale IRPEF a Lazise”.

ASSESSORE ZIVIELLO FULVIO: “Abbiamo continuato a non applicare”.

CONSIGLIERE BERGAMINI DAMIANO: “Sì, ma che Lazise sia un paese ricco di risorse”.

ASSESSORE ZIVIELLO FULVIO: “Ci sono Comuni limitrofi che si vantano di avere alzato la soglia di elezione, (...) ad abitante”.

CONSIGLIERE BERTOLDI CLAUDIO: “Bardolino, per esempio”.

SINDACO: “Se non ci sono altri interventi direi di passare alla votazione. Abbiamo discusso di tutte e 2, intanto **votiamo per la delibera n. 10. Quanti sono d’accordo? Astenuti? Nessuno. Contrari? 3. votiamo per l’immediata esecutività. Quanti sono d’accordo? Contrari? 3. Astenuti? Nessuno. votiamo adesso per la delibera n. 11...**”.

CONSIGLIERE BERGAMINI DAMIANO: “Un secondo, dichiarazione di voto relativamente alla **delibera n. 11,** sulla tariffa, della tassa rifiuti, in virtù delle riduzioni, grazie ai fondi di bilancio, il nostro voto sarà di astensione e non contrario”.

SINDACO: “**Quanti favorevoli? 8. Astenuti? 3. Contrari? Nessuno. Immediata esecutività. Favorevoli? 8. Astenuti? 3. Contrari? Nessuno**”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: **“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021”;**

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;

TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

UDITA la dichiarazione di voto di astensione del Consigliere Bergamini Damiano.

A seguito di votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:

Presenti: 11

Assenti: 2 (Bendazzoli Marai Andrea, Pachera Giuseppe)

Favorevoli: 8

Astenuti: 3 (Bergamini Damiano, Giubelli Donatella, Modena Silvia)

DELIBERA

di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Dopodiché, con separata votazione unanime avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:

A seguito di votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:

Presenti: 11

Assenti: 2 (Bendazzoli Marai Andrea, Pachera Giuseppe)

Favorevoli: 8

Astenuti: 3 (Bergamini Damiano, Giubelli Donatella, Modena Silvia)

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L'Assessore al Bilancio/Tributi Filippo Costa avanza la seguente proposta di deliberazione:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e successive integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento che saranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”.

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *Utenze Domestiche* ed *Utenze Non Domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo MTR e dal prospetto di ARERA, considerando anche le componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF è ora indicata all’art. 6 del metodo MTR cosicché l’approvazione delle tariffe spetta, in ultima istanza ad ARERA, mentre la validazione dello stesso è compito dell’Ente Territorialmente Competente (Consiglio di Bacino Verona Nord);

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA che ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), sono previsti parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l’articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/1999, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all’adozione del provvedimento di ARERA, l’Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione;

CONSIDERATO che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie

di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- *del tasso di inflazione programmata;*
- *del miglioramento della produttività;*
- *del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;*
- *delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;*

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare per l'anno 2021, devono avere a riferimento i costi del PEF, come assunti in base al consuntivo dell'anno a -2, ossia relativi all'anno 2019;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) *le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,*
- b) *le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,*
- c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,*
- d) *eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,*

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle

semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) *il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR, come modificato con la delibera n. 493/2202;*
- b) *la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;*
- c) *la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;*
- d) *la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;*

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RILEVATO che dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 2.147.776,00 (€ 1.246.330,00 costo variabile ed € 901.446,00 costo fisso) che il Comune di Lazise dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 dando atto della validazione del PEF per l'anno 2021, da parte dell'Ente Territorialmente Competente (Consiglio di Bacino Verona Nord);

PRESO ATTO che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 2.147.776;

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate riportare nella presente delibera;

VISTI:

- l'art. 106 e l'art. 112-bis del D.L. n. 34/2020 coordinato con la Legge di conversione n. 77 del 17/07/2020 in merito al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e per i Comuni danneggiati dall'emergenza sanitaria Covid-19;
- l'art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 (c.d. Decreto Sostegni Bis) il quale in merito alle agevolazioni TARI testualmente al comma 1° cita: *“In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”.*

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2021;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 tenendo in considerazione:

- L'applicazione del "*Bonus Sociale*" art. 24 del Regolamento TARI consistente nell'applicazione degli aventi diritti solo dei "*Costi fissi*" per le Utenze Domestiche;
- Di applicare l'agevolazione di riduzione del 75% della parte variabile per alcune categorie di utenze "*non domestiche*" che a causa dell'emergenza sanitaria Covid- 19 sono state chiuse;
- Di applicare, l'agevolazione di riduzione del 15% della parte variabile per alcune categorie di utenze "*non domestiche*" che pur essendo state aperte nel periodo di emergenza sanitaria hanno lavorato con minor affluenza di clienti;
- Di applicare, l'agevolazione di riduzione del 15% della parte variabile da applicare alle "*utenze domestiche*";
- Di prevedere n. 2 rate di pari importo per il pagamento della TARI con scadenze 31/08/2021 e 31/10/2021, con possibilità di effettuare un unico pagamento alla scadenza della 1^a rata;

VISTI:

- il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10/02/2021;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 12/05/2021 inerente l'approvazione del Rendiconto anno 2020;
- l'invio entro i termini (31/05/2021) della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "*fondone*") di cui il Decreto MEF n. 59033 del 01/04/2021;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri dei Responsabili di regolarità tecnica e finanziaria/contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

- a) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b) di stabilire ed applicare per l'anno 2021 le TARIFFE per le UTENZE DOMESTICHE come segue:

| Tariffa di riferimento per le utenze domestiche | | | | | | | |
|---|--|------------|---|---|--|--------------------------|------------------------------|
| Tariffa utenza domestica | | mq | KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa) | Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i> | KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile) | Tariffa fissa | Tariffa variabile |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE | 109.673,53 | 0,80 | 1.056,84 | 0,60 | 0,309018 | 30,148339 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI | 99.174,18 | 0,94 | 879,73 | 1,40 | 0,363096 | 70,346124 |
| 1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI | 83.214,70 | 1,05 | 906,73 | 1,80 | 0,405586 | 90,445017 |
| 1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI | 107.054,65 | 1,14 | 1.220,63 | 2,20 | 0,440351 | 110,543909 |
| 1 .5 | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI | 78.678,85 | 1,23 | 809,64 | 2,90 | 0,475115 | 145,716972 |
| 1 .6 | USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI | 107.450,92 | 1,30 | 619,70 | 3,40 | 0,502154 | 170,840588 |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO | 544,00 | 0,80 | 3,00 | 0,51 | 0,309018 | 25,626088 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO | 1.160,00 | 0,94 | 5,00 | 1,19 | 0,363096 | 59,794205 |
| 1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO | 517,00 | 1,05 | 3,00 | 1,53 | 0,405586 | 76,878264 |
| 1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTAGGIO | 188,00 | 1,14 | 1,00 | 1,87 | 0,440351 | 93,962323 |
| 1 .5 | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO | 387,00 | 1,23 | 2,00 | 2,46 | 0,475115 | 123,859426 |
| 1 .6 | USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-COMPOSTAGGIO | 384,00 | 1,30 | 3,00 | 2,89 | 0,502154 | 145,214499 |

c) di stabilire ed applicare per l'anno 2021 le TARIFFE per le UTENZE NON DOMESTICHE come segue:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

| Tariffa utenza non domestica | | mq | KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa) | KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile) | Tariffa fissa | Tariffa variabile |
|------------------------------|--|-----------|---|---|------------------|----------------------|
| 2 .1 | MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU | 1.597,00 | 0,67 | 3,28 | 0,447057 | 0,930987 |
| 2 .3 | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET | 26.871,90 | 0,60 | 4,20 | 0,400350 | 1,192118 |
| 2 .4 | CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI | 21.325,00 | 0,76 | 6,25 | 0,507110 | 1,773985 |
| 2 .5 | STABILIMENTI BALNEARI | 18.568,00 | 0,38 | 3,10 | 0,253555 | 0,879896 |
| 2 .6 | ESPOSIZIONI,AUTOSALONI | 81,00 | 0,51 | 2,82 | 0,340297 | 0,800422 |
| 2 .7 | ALBERGHI CON RISTORAZIONE | 52.608,63 | 1,64 | 9,85 | 1,094290 | 2,795800 |
| 2 .8 | ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE | 41.441,00 | 1,08 | 7,76 | 0,720630 | 2,202580 |
| 2 .9 | CASE DI CURA E RIPOSO | 4.642,00 | 1,25 | 8,20 | 0,834062 | 2,327468 |
| 2 .11 | UFFICI,AGENZIE | 6.717,00 | 1,52 | 8,78 | 1,014220 | 2,492094 |
| 2 .12 | BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI | 2.169,00 | 0,61 | 4,50 | 0,407022 | 1,277269 |
| 2 .13 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA | 9.156,32 | 1,41 | 8,15 | 0,940822 | 2,313276 |
| 2 .14 | EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE | 494,00 | 1,80 | 9,08 | 1,201050 | 2,577245 |
| 2 .15 | NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI | 285,00 | 0,83 | 4,92 | 0,553817 | 1,396481 |
| 2 .17 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B | 2.939,00 | 1,48 | 8,95 | 0,987530 | 2,540346 |
| 2 .18 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA | 1.458,00 | 1,03 | 6,76 | 0,687267 | 1,918742 |
| 2 .19 | CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO | 1.205,00 | 1,41 | 8,95 | 0,940822 | 2,540346 |
| 2 .20 | ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 12.859,82 | 0,92 | 3,13 | 0,613870 | 0,888411 |
| 2 .21 | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 11.235,00 | 1,09 | 4,50 | 0,727302 | 1,277269 |
| 2 .22 | RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB | 17.023,64 | 9,63 | 45,67 | 6,425619 | 12,962865 |
| 2 .23 | MENSE,BIRRERIE, HAMBURGHIERE | 83,00 | 7,63 | 39,78 | 5,091118 | 11,291061 |

| | | | | | | |
|----------|--|------------|-------|-------|----------|-----------|
| 2 .24 | BAR,CAFFE',PASTICCERIA | 4.725,00 | 6,29 | 32,44 | 4,197003 | 9,207693 |
| 2 .25 | SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM | 1.313,00 | 2,76 | 16,55 | 1,841610 | 4,697513 |
| 2 .26 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE | 1.201,00 | 2,61 | 12,60 | 1,741522 | 3,576354 |
| 2 .27 | ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI | 173,63 | 11,29 | 58,76 | 7,533254 | 16,678300 |
| 2 .30 | DISCOTECHES,NIGHT CLUB | 279,00 | 1,91 | 8,56 | 1,274447 | 2,429650 |
| 2 .4 | CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI-Esenzione quota | 667.366,00 | 0,76 | 6,25 | 0,507110 | 0,000000 |
| 2 .5 | STABILIMENTI BALNEARI- Esenzione quota var. campeggi | 87.040,00 | 0,38 | 3,10 | 0,253555 | 0,000000 |
| 2 .3 | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET- Riduzione 10% parte var. | 8.562,00 | 0,60 | 3,78 | 0,400350 | 1,072906 |
| 2 .12 | BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI- Riduzione 10% parte var. | 272,00 | 0,61 | 4,05 | 0,407022 | 1,149542 |
| 2 .19 | CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO- Riduzione 10% parte variabile | 40,00 | 1,41 | 8,05 | 0,940822 | 2,286312 |
| 2 .20 | ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE- Riduzione 10% parte var. | 932,00 | 0,92 | 2,81 | 0,613870 | 0,799570 |
| 2 .25 | SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM- Riduzione 10% parte var. | 600,00 | 2,76 | 14,89 | 1,841610 | 4,227761 |

- d) di applicazione il “*Bonus Sociale*” di cui l’art. 24 del Regolamento TARI consistente nell’applicazione degli aventi diritti solo dei “*Costi fissi*” per le Utenze Domestiche;
- e) Di applicare, causa emergenza sanitaria Covid-19, l’agevolazione di riduzione del 75% della parte variabile per alcune categorie di utenze “*non domestiche*” che sono state chiuse e del 15% sempre della parte variabile per le categorie di “*non domestiche*” che nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19 hanno potuto lavorare;

| Cat. | DESCRIZIONE |
|------|--|
| 1 | Agevolazione 70% - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Agevolazione 15% - Cinematografi, Cinema Teatri Aree scoperte cinema teatri musei ecc. |
| 3 | Agevolazione 15% - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 4 | Agevolazione 15% - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 5 | Agevolazione 70% - Stabilimenti balneari Stabilimenti balneari |
| 6 | Agevolazione 70% - Esposizioni, autosaloni |
| 7 | Agevolazione 70% - Alberghi con ristorante |
| 8 | Agevolazione 70% - Alberghi senza ristorante |
| 9 | Agevolazione 15% - (Case di cura e riposo) |
| 10 | Agevolazione 15% - (Ospedali) |
| 11 | Agevolazione 70% - Uffici, agenzie |
| 12 | Agevolazione 15% - Banche, istituti di credito e studi professionali |
| 13 | Agevolazione 70% - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 14 | Agevolazione 15% - (Edicola, farmacia, tabaccherie) |

| | |
|----|--|
| 15 | Agevolazione 70% - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16 | Agevolazione 70% - Banchi di mercato beni durevoli |
| 17 | Agevolazione 70% - Attività artigianali: parrucchiere, barbiere ed estetista |
| 18 | Agevolazione 70% - Attività artigianali: Falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti |
| 19 | Agevolazione 15% - (Carrozzeria, autofficina, elettrauto) |
| 20 | Agevolazione 70% - Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21 | Agevolazione 70% - Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22 | Agevolazione 70% - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 23 | Agevolazione 70% - Mense, birrerie, amburgherie |
| 24 | Agevolazione 70% - Bar, caffè, pasticceria |
| 25 | Agevolazione 15% - (Supermerc., pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, gen. aliment.) |
| 26 | Agevolazione 15% - (Plurilicenze alimentari e/o miste) |
| 27 | Agevolazione 70% - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 28 | Agevolazione 15% - (Ipermercati di generi misti) |
| 29 | Agevolazione 15% - (Banchi di mercato generi alimentari) |
| 30 | Agevolazione 70% - Discoteche, night club |

- f) L'importo complessivo delle agevolazioni sono così determinate:
- Utenze Non Domestiche agevolazione 75% parte variabile importo € 449.524,00;
 - Utenze Non Domestiche agevolazione del 15% parte variabile importo € 16.656,00;
 - Utenze Domestiche agevolazione del 15% parte variabile importo € 80.527,00;
- il totale complessivo delle agevolazioni è di € 546.707,00 e trova copertura come segue:
- Per € 263.084,00 con l'applicazione dell'avanzo vincolato TARI anno 2020;
 - Per € 49.611,00 con l'applicazione dell'avanzo vincolato dal fondo dei Comuni particolarmente danneggiati da Covid-19 (Art. 112 bis D.L. 34/2020);
 - Per € 187.747,00 in base all'art. 6 del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis);
 - Per € 46.265,00 con utilizzo dell'avanzo di bilancio 2020, parte disponibile;
- g) di stabilire n. 2 rate di pari importo per il pagamento della TARI con scadenze 31/08/2021 e 31/10/2021, con possibilità di effettuare un unico pagamento alla scadenza della 1^a rata;
- h) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
- i) di stabilire che alla 1^a seduta utile del Consiglio saranno apportate le opportune variazioni di bilancio;

PROPONE, altresì

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere da parte degli uffici competenti con l'emissione degli avvisi di pagamento nel rispetto delle scadenze di pagamento stabilite.

L'Assessore
Dott. Filippo Costa

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 35 del 21-06-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Prando Claudio responsabile dell'Ufficio, vista la proposta di deliberazione, esprime **Parere Favorevole** di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si attesta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto.

Lazise, li 25-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Prando Claudio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - T.U.E.L.)

Il sottoscritto Rossetto Paolo quale Responsabile di Ragioneria, vista la proposta di deliberazione; visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Contabile, esprime **Parere Favorevole** di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lazise, li 25-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rossetto Paolo

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29-06-2021

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to SEBASTIANO LUCA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Spagnuolo Massimiliano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 13-08-2021 con numero di registrazione all'albo on-line 966.

COMUNE DI LAZISE li 29-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI LAZISE li 29-07-2021

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
F.to (nominativo indicato nel certificato di firma
digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)